



*Ministero della Transizione Ecologica*

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

\* \* \*

**Parere n. 150 del 20 settembre 2021**

<b>Progetto:</b>	<p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico</i></p> <p><b>Approdo turistico nel porto di Portopalo di Capo Passero denominato Port-ONE - Bacino di levante Procedimento di VIA. Richiesta parere integrativo</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ID_VIP: 3836 -3</b></p>
<b>Proponente:</b>	<p style="text-align: center;"><b>Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale</b></p>
<b>Richiedente</b>	<p style="text-align: center;"><b>Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo</b></p>

**La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS**

**RICHIAMATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” (d’ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS*) e ss.mm.ii.
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC//88 del 12/05/2015, acquisito al protocollo CTVA n. 2578 in data 27/07/2015, con il quale il Sig. Ministro pro tempore ha provveduto a nominare l’Arch. Giovanni Piero Di Magro, designato dalla Regione Sicilia, quale componente in seno alla Commissione in rappresentanza della medesima Regione;
- l’art. 5, comma 2, lettera e) del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

**DATO ATTO di quanto segue:**

**Iter amministrativo sino all’emissione dei pareri CTVA n. 2855/08 dell’ 8/11/2008 e MIBACT n. 18184-P del 2 luglio /2019**

**1.** in data 8 novembre 2008 la **Commissione** nella sua precedente composizione ha reso parere n. 2855/2008, **positivo con prescrizioni**, sulla compatibilità ambientale del progetto “*Approdo turistico del porto di Portopalo di Capo Passero - bacino di levante denominato Port-One*”, sito nel territorio del comune di Portopalo Capo Passero (SR), proposto dalla Società Marina Sud s.r.l.;

**2.** in data 12 dicembre 2018 la Regione Siciliana con parere n.340/2018 del 12/12/2018, acquisito al prot. n. MATTM/28438 del 17/12/2018, ha espresso parere favorevole con una serie di indicazioni tra cui:

- la necessità dell’espressa conferma nel parere CTVA n.2855/2008 delle prescrizioni elencate nel D.D.G.n.514 del 27/07/2010 relativo alla procedura di VAS e VINCA e nel D.R.S.n.689 del 29/09/2010 relativo alla procedura di VIA per il progetto in questione;
- il recepimento nello stesso parere CTVA n. 2855/2008 delle prescrizioni stabilite dalla Soprintendenza del Mare della regione Siciliana con provvedimento n.538 del 28/05/2018;

**3.** In data 29 maggio 2019 il Ministero per i beni e le attività culturali (d’ora innanzi, **MIBACT**) - **Direzione generale Archeologica delle arti e paesaggio**, con nota prot.n.15008-P del 29/05/2019, acquisita al prot. MATTM/13706 in pari data, ha emesso comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis, comunicando al Proponente le principali ragioni ostative all’espressione di un parere favorevole di compatibilità ambientale, e fra queste in particolare:

- l'avvenuta approvazione con Decreto Assessorile (d'ora innanzi, **D.A.**) **n. 5040 del 20/10/2017, pubblicato nel Supplemento ordinario della GURS (p. I) n. 12 del 16/03/2018 (n. 15), del Piano Paesaggistico Ambiti 14 e 17** ricadenti nella Provincia di Siracusa che all'**art. 39** delle relative Norme tecniche di attuazione (NTA) identifica l'area oggetto di intervento nell'ambito del **Paesaggio locale 19, "Pantani meridionali"** e pone tra gli **obiettivi di conservazione che lo caratterizzano quello della "Conservazione valori naturali e paesaggistici degli habitat costieri" e "Potenziamento della rete ecologica"** e con specifico riferimento al contesto denominato **19h "Paesaggio del sistema costiero, aree di interesse archeologico comprese (Litorale di Marzamemi, Acqua Palombo, litorale da Scala Mandrie a Costa Pizzuta, Rada di Portopalo, Costa dell'Ambra, Spiaggia Pipitone, Spiaggia Carratois)"**, in cui ricade il progetto in questione detta un **regime normativo di Tutela di livello 3**, i cui obiettivi specifici di tutela e valorizzazione elencati dallo stesso art. 39 gli obiettivi specifici di tutela e valorizzazione **escludono la realizzazione di nuove costruzioni o altre trasformazioni urbanistiche, e le opere a mare che alterino la morfologia della costa;**
- la presenza non solo nell'area vasta, ma anche nelle immediate vicinanze del sito di progetto di aree di pregio e importanza paesaggistica e naturalistica, riconosciute anche come aree SIC e ZSC, e in particolare l'area **SIC "Fondali dell'Isola di Capo Passero"**, distante circa 300 m. dall'area oggetto dell'intervento;
- l'intervento si inserisce in una situazione paesaggistica unica, compresa tra aree di grande rilevanza anche simbolica e identitaria, alla confluenza tra Mar Jonio e Mar Mediterraneo, in prossimità del punto posto geograficamente più a Sud della Sicilia;
- la documentazione allegata all'istanza testimonia peraltro, in special modo nelle simulazioni, una carente qualità progettuale dell'inserimento paesaggistico dell'impianto complessivo e del progetto architettonico dell'approdo turistico e degli edifici a esso connessi, rilevandosi in particolare:
  - che il tipo di insediamento proposto non può in alcun modo essere considerato un rimedio all'attuale disomogeneità del costruito, al parziale stato di degrado dei luoghi e alla mancanza di identità del waterfront lamentata dal Proponente, in quanto il profilo del nuovo costruito aggiungerebbe ulteriori elementi incongrui, oltre che di scala maggiore e visibili anche dal mare;
  - che i luoghi interessati dal progetto mantengono ancora una quota di naturalità, che sarebbe consistentemente ridotta dall'intervento in oggetto;
  - che i volumi proposti comporterebbero un'inevitabile alterazione e parziale occlusione del rapporto visivo e di permeabilità tra la terraferma e il mare;
  - che l'esecuzione delle opere genererebbe in sintesi un consistente abbassamento della qualità paesaggistica dei luoghi;

**4.** In data 3 giugno 2019, con nota acquisita al prot. n. MATTM/14156 in pari data, il Proponente ha formulato le proprie osservazioni con **memoria ex art. 10 bis** recante "*Comune di Portopalo di Capo Passero (SR). Approdo turistico nel porto di Portopalo di Capo Passero – bacino di levante – denominato Port-One. Procedura di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 - VIA. Comunicazione del 29 maggio 2019 ex art. 10 bis della L. n. 241/90. Memoria difensiva*". Con la stessa il Proponente, oltre a formulare contestazioni procedurali, ha eccepito nel merito che:

*“(...) la motivazione posta a base della comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/90 si fonda principalmente sull’erroneo presupposto della “intervenuta adozione del Piano paesaggistico in data 1/02/2012 che è comunque precedente alla data di concessione”.*

*Nulla di più falso !!!*

*Il D.A. n. 98 dell’1/2/2012 di approvazione del Piano paesaggistico Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa è stato infatti ANNULLATO dal T.A.R. Sicilia, Catania, Sez.ne I, con sentenza n. 1953 del 28.07.2017 e sentenza n. 2738/2017 del 24.11.2017. Dette sentenze sono ormai definitive non essendo state impugnate entro i termini di legge.*

*Ne deriva che il riferimento operato da codesto Ministero sulla intervenuta adozione del Piano paesaggistico in data 1/2/2012 è certamente frutto di un macroscopico errore ed è comunque palesemente affetto da eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposto. Diversamente opinando, verrebbero arbitrariamente disattese diverse pronunce dell’Autorità giudiziaria amministrativa con ogni conseguenza di legge anche di natura penale.*

*Detto ciò, in ordine strettamente cronologico, occorre comunque evidenziare quanto segue:*

- *in data 31 maggio 2007 la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa ha espresso parere favorevole con condizioni sul progetto preliminare;*
- *in data 6 maggio 2009 la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa ha espresso parere favorevole sul progetto definitivo;*
- *in data 5 maggio 2011 presso l’A.R.T.A. si è svolta conferenza dei servizi e la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa ha espresso sempre parere favorevole sul progetto;*
- *in data 24 maggio 2011 è stato sottoscritto l’accordo di programma di approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509;*
- *in data 7 novembre 2011 è stato approvato l’accordo di programma, con decreto del Presidente della Regione siciliana, di cui sono titolari la stessa Regione siciliana, il Comune di Portopalo di C.P., la Capitaneria di Porto di Siracusa e la scrivente società, atteso che con detto accordo è prevista anche la sistemazione e valorizzazione della struttura portuale da parte della Regione siciliana, il consolidamento, la messa in sicurezza e il completamento del molo esistente, nonché la realizzazione della struttura adibita a caserma che in futuro ospiterà la Guardia costiera;*
- *in data 4 luglio 2016 la scrivente società ha effettuato il pagamento dell’imposta di registro per € 158.780,00, il pagamento del canone demaniale marittimo per € 125.952,00, il pagamento di diritti e bolli nonché il pagamento di polizza fideiussoria;*
- *in data 15 novembre 2016 è stato sottoscritto l’Atto formale tra l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente e la scrivente società;*
- *in data 4 dicembre 2016 è avvenuta la materiale consegna delle aree alla scrivente società;*
- *in data 20 ottobre 2017 con D.A. n. 5040, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 12 del 16 marzo 2018, è stato approvato il Piano paesaggistico Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa.*

*È di assoluta evidenza che il Piano paesaggistico è intervenuto dopo quasi un anno dalla conclusione del complesso iter amministrativo e, di conseguenza, lo stesso nella fattispecie non può in alcun modo trovare legittima applicazione.*

*Tutto ciò a prescindere dal fatto che il citato D.A. n. 5040 del 20 ottobre 2017 è stato oggetto di censura da parte del T.A.R. Sicilia, Catania e del C.G.A. in S.G. e nel mese di marzo 2019 è stata celebrata l'udienza di merito. A breve è previsto il deposito della relativa sentenza con la quale verosimilmente sarà annullato anche detto D.A. n. 5040/2017, impugnato.*

*Invero, con Parere n. 2855 del 26 ottobre 2018, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS – istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha espresso parere favorevole sul progetto con prescrizioni.*

*Ad ogni buon fine, ai fini istruttori, la scrivente società, per il tramite dei propri tecnici, manifesta sin d'ora la propria disponibilità ad un incontro presso codesto Ministero al fine di fornire qualsiasi chiarimento all'uopo ritenuto necessario.*

*Per quanto sopra esposto e per quant'altro potrà dedursi, la scrivente società chiede a codesto Ministero la revoca, in autotutela, della comunicazione del 29 maggio 2019 ex art. 10 bis della L. n. 241/90 e, nel contempo, insiste al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che legge in indirizzo per conoscenza, al rilascio del chiesto titolo ambientale, con la dovuta urgenza, stante che un ulteriore ritardo arreca alla stessa società l'intuibile gravissimo ed ingiusto danno economico.”*

**5.** In data 2 luglio 2019 il **MIBACT**, con nota prot.n.18184-P del 02/07/2019, acquisita al prot. n. MATTM/17218 in data 04/07/2019, ha espresso **parere negativo** rilevando che:

- *“con D.A. n. 5040 del 20/10/2017, pubblicato [...] 16/03/2018 è stato approvato il Piano Paesaggistico Ambiti 14 e 17 ricadenti nella Provincia di Siracusa nel quale [...] all'art. 39 [...] sono elencati gli obiettivi specifici di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, che escludono la realizzazione di nuove costruzioni o altre trasformazioni urbanistiche e le opere a mare che alterino la morfologia della costa” e in particolare che:*
- *“dal punto di vista della conformità: il progetto, che comprende la costruzione di nuovi volumi e la modifica della linea di costa, non risulta ammissibile nell'area individuata nel Piano Paesaggistico, ambiti 14 e 17 come "livello di tutela 3", nella quale le attività suddette sono considerate escluse (v. il sopra citato art. 39 delle Norme tecniche di attuazione);*
- *dal punto di vista della compatibilità: le opere progettate, che non qualificano il paesaggio ma si pongono in dissonanza con esso, risultano comunque incompatibili sotto il profilo paesaggistico, dimensionalmente e per le connotazioni formali dell'edificato e degli spazi aperti, e il carente inserimento nel contesto territoriale.”;*

**Procedimento ex art. 5, comma 2, lettera c-bis, della Legge 400/1988.**

**6.** In data 13 febbraio 2020 - **in ragione del contrasto tra il parere favorevole con prescrizioni della Commissione e quello negativo del MIBACT e della conseguente impossibilità di definizione del procedimento di VIA-** il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (d'ora in poi, DICA) con nota n. 2584, acquisita al prot. n.

MATTM/14066 del 27/02/2020, ha comunicato l'attivazione della procedura ex art. 5, comma 2, lettera c-bis, della Legge 400/1988, convocando apposita riunione per il giorno 17 febbraio 2020;

7. in data 8 aprile 2021 con nota prot.n. DICA-10103, acquisita al prot. MATTM/37048 del 12/04/2021, il DICA

dopo aver ricordato:

- che *“Con nota n. 2064L del 13 settembre 2019, il Capo di Gabinetto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministro della transizione ecologica) ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lett c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.400, per la definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di "Approdo turistico del porto di Portopalo di Capo Passero - bacino di levante denominato Port-One", sito nel territorio del comune di Portopalo Capo Passero (SR), proposto dalla Società Marina Sud s.r.l. La rimessione è stata operata in quanto, a fronte di un parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, il Ministero della cultura e la competente Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa, hanno espresso un parere negativo ritenendo il progetto incompatibile con il quadro normativo e regolamentare esistente.*
- che *“Nello specifico, il Ministero della cultura e la competente Soprintendenza hanno rappresentato che il progetto **contrasta con il dettato del Piano paesaggistico ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa**, poiché comprende la costruzione di nuovi volumi e la modifica della linea di costa, interventi non ammissibili nell'area in esame in quanto ricadente negli ambiti 14 e 17, artt. 39 e 45 NTA, punto 19h assoggettati dal citato Piano paesaggistico, come "livello di tutela 3" che esclude la possibilità di realizzare nuove costruzioni o altre infrastrutture urbanistiche e opere a mare che alterino la morfologia della costa.*
- che *“Le menzionate Amministrazioni hanno rappresentato, altresì, che il **progetto insiste su un'area rientrante nella fascia dei 300 metri dalla battigia e, pertanto, soggetta a tutela ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.42 del 2004**”;*
- che le stesse *“hanno sottolineato, infine, che l'area dell'intervento è limitrofa all'area SIC 090028 "fondali dell'isola di Capo Passero" distante circa 300 metri dall'area del porto.*

e aver evidenziato:

- che *“dall'esito dell'istruttoria condotta dal DiCA, è emerso - tra le altre cose - che codesto Ministero della transizione ecologica, nell'ambito della riunione di coordinamento, ha riconosciuto che dal parere del Ministero della cultura, in cui sono indicate le incompatibilità del progetto con la normativa nazionale e regionale vigente, **emerge un sistema vincolistico che non era stato rilevato in precedenza**”;*

ha chiesto al MITE:

di *“...far pervenire a questa Presidenza **gli esiti delle opportune valutazioni in merito ad un eventuale ritiro della rimessione in esame conseguente al venir meno, nei termini sopra esposti, del contrasto con il Ministero della cultura**”;*

### **Iter seguito alla nota DICA dell'8 aprile 2021: emissione del parere CTVA n. 100 del 7 giugno 2021**

8. con nota prot. n. MATTM/48834 del 07/05/2021, acquisita al prot. n. CTVA/2408 del 10/05/2021, ha chiesto alla Commissione di voler effettuare una nuova verifica degli esiti del parere CTVA n.

2855 del 8/11/2018, alla luce di quanto emerso nell'istruttoria condotta dal DICA anche chiedendo ulteriori chiarimenti al Proponente, qualora ritenuto necessario.

**9.** In data 7 giugno 2021, in riscontro a tale richiesta, la Commissione ha formulato **parere CTVA n.100/21**, con cui con cui ha evidenziato che il parere CTVA n. 2855 del 8/11/2018 è da rieditare in considerazione del sistema vincolistico non precedentemente rilevato;

**10.**In data 5 luglio 2021 la Divisione con nota prot. n. MATTM/72002 del 05/07/2021, acquisita con prot. n. CTVA/3441 in data 05/07/2021, al fine di concludere la procedura ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c-bis, della Legge 400/1988 avviata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto alla Commissione di **rieditare il parere di compatibilità ambientale sulla base della documentazione agli atti ed alla luce dei nuovi elementi emersi successivamente all'espressione del parere n. 2855 del 08/11/2018;**

### **Oggetto del presente parere**

Il presente parere ha a oggetto, in riscontro alla nota della Divisione prot. n. MATTM/72002 del 05/07/2021, il riesame del parere CTVA n. 2855 del 08/11/2018 ai fini della conclusione della procedura ex art. 5, comma 2, lett. c-bis, della Legge 400/1988 avviata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da condurre sulla base delle risultanze istruttorie acquisite successivamente al suo rilascio.

### **DATO ATTO E RILEVATO**

- che **contrariamente a quanto affermato dal Proponente** nella memora ex art. 10bis sopra ricordata, **l'efficacia del Piano Paesistico approvato con D.A. n. 5040/2018 non è mai venuta meno**, atteso che la richiamata Sentenza del TAR Sicilia -Catania n. 1953 del 28 luglio 2017 - oltre a non essere definitiva e a riguardare solo le aree di proprietà della Società Elemata Maddalena - sin dal 22 agosto 2018 era stata annullata dal CGA Regione Siciliana con sentenza n. 485/2018;

**-che detto Piano Paesaggistico era pertanto pienamente efficace anche all'atto dell'emanazione, in data 8 novembre 2008, del parere della CTVA n. 2855/2018 che tuttavia non ha tenuto conto alcuno della relativa disciplina;**

- che, peraltro, il Proponente, anche nel corso del successivo iter procedimentale seguito alla data del 16 marzo 201di pubblicazione del D.A. n. 5040/2018 **non ha mai fatto cenno alcuno al D.A. n. 5040/2018 approvativo del Piano,**

- **né in occasione** della produzione della documentazione integrativa pubblicata sul sito del Ministero in data **3 maggio 2018**, comprendente fra l'altro la *Relazione Descrittiva Generale* nel cui Capitolo 2 (Inquadramento territoriale) e nel cui **Quadro Programmatico e Pianificatorio locale è del tutto ignorata l'avvenuta approvazione e pubblicazione del Piano paesaggistico di cui al D.A. n. 5040/2018 e sono esclusivamente trattati:**
  - il "Piano Strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia;
  - il P.T.C. e il P.R.G. di Portopalo di Capo Passero;
  - il Progetto di messa in sicurezza del Porto;
  - la Carta dei vincoli e la classificazione delle aree naturali protette;

- **né in occasione della pubblicazione, in data 25 luglio 2018 del nuovo avviso pubblico** seguito alla richiesta del 13/07/2018 prot. n. 16265/DVA, avente per oggetto il progetto ID\_VIP: 3836 (Istruttoria VIA ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006) denominato "Approdo turistico nel porto di Portopalo di Capo Passero (Sr), bacino di levante, denominato Port-One" - Proponente "Marina Sud S.r.l."

- che successivamente all'emissione del parere CTVA è intervenuto quello della Regione Siciliana n. 340, espresso in data 12 dicembre 2018;

## CONSIDERATO

- **che il D.A. n. 5040/2018 non risulta impugnato né dal Proponente Società Marina Sud s.r.l., né dall' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, né che sia stato altrimenti annullato dal competente G.A.;**
- **che con D.D.S. n. 689 del 29/09/2010 emesso a conclusione della CdS sulla variante "Progetto di completamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza dei bacini di Ponente e di Levante del Porto", ai fini della VIA regionale è stata rigettata l'istanza di cui alla nota prot. n. 4255 del 17/04/2019 di deroga a detto quadro vincolistico presentata dal Comune di Portopalo di Capo Passero alla Presidenza della Regione Siciliana e agli uffici del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, per la non invocabilità di alcun dispositivo normativo che consenta una deroga alla richiamata disciplina, in disparte il lunghissimo lasso di tempo intercorso dai precedenti pareri soprintendizi rilasciati ai fini della VIA regionale e dal Patto formale di concessione (rispettivamente 10 e oltre 5 anni), tanto più che il Piano paesaggistico era stato adottato in data 1° febbraio 2012 precedente quella di formale concessione delle relative aree;**

## DATO ATTO

**Pertanto che il regime vincolistico gravante sull'area, quale risulta dal citato D.A. n. 5040/2018 e dai dati istruttori emersi dopo l'emissione del parere CTVA n. 2855/2018, evidenzia quanto segue**

- **Il Piano paesaggistico relativamente agli ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa individua agli artt. 39 e 45 NTA, il Paesaggio locale 19, "Pantani meridionali" e al punto 19h lo specifico ambito denominato "Paesaggio del sistema costiero, aree di interesse archeologico comprese (Litorale di Marzamemi, Acqua Palombo, litorale da Scala Mandrie a Costa Pizzuta, Rada di Portopalo, Costa dell'Ambra, Spiaggia Pipitone, Spiaggia Carratois)"** assoggettandolo al "livello di tutela 3", i cui Obiettivi di qualità paesaggistica sono quelli della "Conservazione valori naturali e paesaggistici degli habitat costieri" e del "Potenziamento della rete ecologica" e, con specifico riferimento al contesto di cui al punto 19 h in cui ricade dell'opera in oggetto, quelli di tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, che **escludono la realizzazione di nuove costruzioni o altre trasformazioni urbanistiche e le opere a mare che alterino la morfologia della costa**, donde il rilevato contrasto con detta disciplina del progetto in esame che prevede, fra le altre opere, la costruzione di nuovi volumi e la modifica della linea di costa, interventi tutti non ammissibili nell'area in esame;
- **il D. Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, comma 1, lett. a)** assoggetta a vincolo paesaggistico ex lege le aree rientranti nella fascia di 300 metri dalla linea di costa,



donde l'ulteriore contrasto del progetto col relativo regime di inedificabilità assoluta;

- l'area dell'intervento è limitrofa ad aree di pregio e importanza paesaggistica e naturalistica, riconosciute anche come aree SIC e ZSC e in particolare all'area SIC 090028 "fondali dell'isola di Capo Passero" distante circa 300 metri dall'area oggetto dell'intervento;

## **CONSIDERATO**

che gli obiettivi del progetto riguardano, fra l'altro:

- la creazione di un circuito turistico con la riorganizzazione dei rapporti con le aree interne e marginali dotate di presenze storiche e di aree d'interesse naturalistico;
- la protezione del bacino dalle onde nelle direzioni più pericolose;
- la risoluzione del problema dell'insabbiamento e dell'erosione della costa;
- la rivalutazione del waterfront e la riorganizzazione qualitativa dell'interfaccia porto – città;
- la riorganizzazione e il potenziamento del sistema della mobilità con l'adeguamento della viabilità secondaria di collegamento con il porto;
- un miglioramento delle condizioni del contesto portuale storico posto a poche centinaia di metri dal centro abitato, caratterizzato per essere il porto peschereccio più importante della Sicilia orientale, al momento in condizioni di abbandono e di degrado, con banchine danneggiate per via delle mareggiate invernali;
- che l'intervento si inserisce in una situazione paesaggistica unica, compresa tra aree di grande rilevanza anche simbolica e identitaria, alla confluenza tra Mar Jonio e Mar Mediterraneo, in prossimità del punto posto geograficamente più a Sud della Sicilia;
- che la documentazione allegata all'istanza testimonia peraltro, in special modo nelle simulazioni, una carente qualità progettuale dell'inserimento paesaggistico dell'impianto complessivo e del progetto architettonico dell'approdo turistico e degli edifici a esso connessi; si rileva in particolare:
  - che il tipo di insediamento proposto non può in alcun modo essere considerato un rimedio all'attuale disomogeneità del costruito, al parziale stato di degrado dei luoghi e alla mancanza di identità del waterfront lamentata dal Proponente, in quanto il profilo del nuovo costruito aggiungerebbe ulteriori elementi incongrui, oltre che di scala maggiore e visibili anche dal mare;
  - che i luoghi interessati dal progetto mantengono ancora una quota di naturalità, che sarebbe consistentemente ridotta dall'intervento in oggetto;
  - che i volumi proposti comporterebbero un'inevitabile alterazione e parziale occlusione del rapporto visivo e di permeabilità tra la terraferma e il mare;
  - che l'esecuzione delle opere genererebbe in sintesi un consistente abbassamento della qualità paesaggistica dei luoghi;

## **CONSIDERATO e VALUTATO**

a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto e dell'esame degli elaborati progettuali e di tutta la documentazione prodotta dalla Società Marina Sud S.r.l. nel corso del procedimento e pubblicata nel sito istituzionale del MATTM,

**la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS**

**per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere**

**esprime il seguente**

**MOTIVATO PARERE**

**i risultati cui è giunta la precedente Commissione con il parere n. 2855/2018 devono essere oggetto di integrale revisione nel senso della piena condivisibilità delle valutazioni espresse dal MIBACT, in premessa ricordate, cui si fa espresso rinvio sotto il profilo motivazionale, con conseguente non ammissibilità dell'intervento in punto sia di conformità sia di compatibilità rispetto alla disciplina dettata dal Piano paesaggistico, ai vincoli paesaggistici ex lege gravanti sull'area e alla tutela dei siti rete Natura 2000 che qui si intendono parimenti espressamente richiamati.**

Resta salva la possibilità per il Proponente di ripresentare una nuova istanza limitata a interventi diversi da quelli, inammissibili, relativi alla realizzazione di nuovi volumi e implicanti comunque l'alterazione della linea di costa, a condizione che per detti interventi residuali il Proponente:

- **rediga un SIA del contesto pianificatorio di riferimento rispetto al quale analizzare gli interventi progettuali, con necessità di aggiornamento dello stesso;**
- **presenti una VINCA conformemente ai sensi delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019) e dunque aggiornata;**

**Il Presidente della Commissione**

**Cons. Massimiliano Atelli**